

**COMUNE DI MAGLIONE**

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

posta elettronica info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA NR. 7-2025** – protocollo generale nr. 1871-2025**Oggetto:** istituzione temporanea del divieto di sosta in piazza Regina Margherita - sabato 19.7.25**IL SINDACO**

PREMESSO che in data 14.7.2025, con prot. 1835-25 la presidente dell'associazione *Pro loco* di Maglione S.V., ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per la concessione a uso gratuito di piazza Regina Margherita in occasione degli eventi programmati per la 56^a Sagra delle pesche;

CONSIDERATO che sono indispensabili i lavori preparatori per il montaggio del palco in sicurezza;

RILEVATO che, per i motivi in premessa, è necessario limitare e regolare il traffico veicolare sul tratto stradale interessato;

RITENUTA la peculiarità della pubblica piazza e nel contempo consentire la regolare esecuzione dei lavori, salvaguardando la pubblica e privata incolumità;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento delle operazioni straordinarie descritte in premessa su tutta piazza Regina Margherita, dalle ore 7 e nel limite massimo delle ore 18 di sabato 19.7.2025.

Le limitazioni e le indicazioni saranno segnalate agli utenti della strada da idonei cartelli stradali di prescrizione, come previsto dal regolamento di esecuzione del *Codice della strada* e secondo le più opportune esigenze.

Il responsabile del montaggio del palco adotterà ogni cautela utile per prevenire incidenti, le cui conseguenze di natura civile, penale e amministrativa sarebbero a totale carico del medesimo.

È consentita la sosta ai veicoli dell'impresa esecutrice e a quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;

3-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al *Codice della strada*;

AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 17 luglio 2025

**IL SINDACO**

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39